COMUNE DI STORO

Provincia di Trento

ISTITUZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE
Legge 9 ottobre 2026 n. 180

L'articolo 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» introduce una novità rispetto all'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, restano invece escluse le elezioni amministrative e regionali.

Chi può votare fuori sede?

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.

Hanno diritto a votare come fuori sede i cittadini che si trovano in una di queste condizioni:

- Studenti e lavoratori: se la permanenza prevista "fuori sede" è di almeno 9 mesi.
- Persone in cura: cittadini che ricevono assistenza sanitaria, terapie o trattamenti medici per un periodo di almeno 3 mesi in cui ricade la data del voto.
- Caregiver familiari: chi assiste continuativamente un familiare sottoposto a cure o trattamenti medici fuori regione per almeno 3 mesi.
- Genitori o familiari conviventi di minori: chi accompagna o assiste un minore sottoposto a cure mediche fuori regione per almeno 3 mesi.

Scadenze per presentare la domanda

Per poter votare fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, l'elettore che si trova in una delle condizioni sopra descritte deve fare richiesta di iscrizione all'elenco dei fuori sede.

L'iscrizione all'elenco dei fuori sede ha durata annuale. I termini variano in base alla situazione:

- Studio o lavoro la domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per poter votare nelle consultazioni dell'anno successivo.
- Studio o lavoro (dopo il 31 dicembre): entro 30 giorni dal momento in cui maturano i requisiti, e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la votazione.
- Motivi di cura e caregiver: sempre non oltre il 45° giorno antecedente la votazione.

Come fare domanda e cosa allegare

La richiesta va presentata al Comune di temporaneo domicilio di persona o tramite strumenti telematici, indicando l'indirizzo del domicilio e un indirizzo e-mail. Il modello editabile è scaricabile dal sito istituzionale del Ministero dell'Interno al seguente link https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/domanda-di-iscrizione-nellelenco-degli-elettori-fuori-sede.

I documenti da allegare obbligatoriamente sono:

1. Copia di un documento di riconoscimento valido.
2. Certificazione o documentazione che attesti la condizione di fuori sede (es. certificato di iscrizione all'università, contratto di lavoro, attestazione della struttura sanitaria). Tale condizione può anche essere provata tramite autodichiarazione.

Revoca

La domanda di iscrizione nell'elenco può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6). Il Comune che riceve la revoca cancella l'elettore dall'elenco e ne dà notizia al Comune di iscrizione elettorale, perché rimuova l'annotazione.

Come e dove si vota

Il Comune rilascerà all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del seggio elettorale.

I fuori sede voteranno per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio. Per votare al seggio sarà necessario presentare:

- Un documento di riconoscimento valido
- L'attestazione di ammissione al voto ricevuta dal Comune
- La propria tessera elettorale personale

La domanda potrà essere presentata personalmente o con strumenti telematici ai seguenti indirizzi: comune@comune.storo.tn.it o comune@pec.comune.storo.tn.it

Per ogni eventuale chiarimento contattare l'ufficio elettorale (0465/681224).

IL SINDACO
Nicola Zontini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).